

COMUNE DI BLEGGIO INFERIORE

PROVINCIA DI TRENTO

N. 478 REP. -----

OGGETTO: CONVENZIONE per la disciplina dei rapporti inerenti la gestione degli immobili destinato a Scuola Media "Giovanni Prati" in Ponte Arche C.C. Cares e dei relativi beni e servizi pertinenziali, a seguito dello scioglimento dell'apposito Consorzio avvenuto ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 1/1993.-----

Sebastiani Ezio



Il giorno duemila, addi *diciasette* del mese *di agosto*, presso la sede del Comune di Bleggio Inferiore sita in Ponte Arche;-----

Sebastiani Ezio
Sebastiani Ezio

Tra i signori:-----

- **Bleggi Diego**, nato a Tione di Trento il 25/04/1961 e domiciliato per la carica in Bleggio Inferiore presso la sede del Comune di Bleggio Inferiore codice fiscale n. 00308760222, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Bleggio Inferiore;-----

Diego Bleggi
Sebastiani Ezio

- **Turrini Guido**, nato a Bleggio Superiore il 16/03/1959 e domiciliato per la carica in Lomaso presso la sede del Comune di Lomaso codice fiscale n. 00269420220, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Lomaso;-----

- **Sebastiani Ezio**, nato a Trento il 10/03/1959 e domiciliato per la carica in Stenico presso la sede del Comune di Stenico codice fiscale n. 00308750223, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Stenico;-----

Sebastiani Ezio
Sebastiani Ezio

1

2

3

4

30 dd. 26/6/00, alla deliberazione del Consiglio comunale di Bleggio Superiore n. 17 dd. 19/6/00, di approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio di gestione degli immobili destinati a Scuola media "Giovanni Prati" in Ponte Arche C.C. Cares dei relativi beni e servizi pertinenziali, approvando il presente schema di convenzione ai sensi dell'art. 40 della L.R. n.1/1993 e s.m.;

Sebastiano Co

PREMESSO CHE:

- con D.P.G.P. n. 9140\10-B dd. 6.8.'82 il Presidente della Giunta provinciale ha approvato il nuovo Statuto del Consorzio Scuola media cui partecipavano i Comuni di Bleggio Inferiore, Lomaso, Stenico, San Lorenzo in Banale; Dorsino, Fiavè, Bleggio Superiore;

Sebastiano Co

- l'art. 61 della L.R. n. 1/1993 prevede la revisione dei consorzi costituiti fra Enti Locali entro il termine ordinatorio di due anni;

T. Sella

- con delibere consiliari n. 33 dd. 20/6/00, n. 24 dd. 29/6/00, n. 40 dd. 29/6/00, n. 22 dd. 28/6/00, n. 25 dd. 26/6/00, n. 30 dd. 26/6/00, n. 16 dd. 19/6/00 i Comuni di Bleggio Inferiore, Lomaso, Stenico, San Lorenzo in Banale, Dorsino, Fiavè e Bleggio Superiore hanno provveduto allo scioglimento del Consorzio di cui in premessa nell'ambito delle operazioni di revisione dei Consorzi stabilita dall'art. 61 della L.R. n. 1/1993 e s.m.;

Sebastiano Co

Tutto ciò premesso, tra le parti contraenti, come in epigrafe rubricate, volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare il servizio di che trattasi si conviene e si stipula quanto segue:

Sebastiano Co

ART. 1

Finalità

1. Il Comune di Bleggio Inferiore, in precedenza comune capoconsorzio e di seguito denominato Comune capoconvenzione titolare del servizio, e i Comuni di Lomaso, Stenico, San Lorenzo in Banale, Dorsino, Fiavè e Bleggio Superiore, al fine di assicurare alla Scuola media di Ponte Arche le strutture, i servizi e i beni previsti a carico delle Amministrazioni comunali dalla L.P. 9 settembre 1996 n. 8 secondo criteri di efficienza e di qualità del servizio, istituiscono con il presente atto il "Servizio gestione immobili Scuola media "Giovanni Prati" in Ponte Arche C.C. Cares e relativi beni e servizi pertinenziali", di seguito chiamato "Servizio Scuola media" fra i Comuni della stessa Valle e disciplinano i rapporti che ne derivano attraverso la presente convenzione.
2. Il Servizio riguarda l'esercizio delle competenze in materia scolastica affidate alle amministrazioni comunali dalla L.P. 9 settembre 1996 n. 8 e s.m. e dalla vigente normativa in materia scolastica e successive future modifiche relativamente alla Scuola media di Ponte Arche per cui l'indicazione che si va a fare successivamente è meramente esemplificativa.
3. Il Comune di Bleggio Inferiore, Comune capoconvenzione, è il titolare del servizio in oggetto e a tal fine subentra a tutti i rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente assunti dal Consorzio.
4. I Comuni di Lomaso, Stenico, San Lorenzo in Banale, Dorsino, Fiavè e Bleggio Superiore si impegnano a trasmettere al Comune di Bleggio Inferiore, titolare del Servizio, copia della delibera di approvazione della presente convenzione, non appena divenuta esecutiva.

S. Scudari

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ART. 2

Compiti del Comune capoconvenzione titolare del servizio

1. Spetta al Comune di Bleggio Inferiore titolare del Servizio di gestione dell'immobile Scuola media di Ponte Arche e dei relativi beni e servizi: -----

a) fornire le strutture idonee per lo svolgimento dell'attività scolastica, comprese eventuali pertinenze, strutture sportive (palestra) e attrezzature fisse (corpi illuminanti, sanitari, ecc.)

b) garantire le manutenzioni straordinarie -----

c) garantire le manutenzioni ordinarie delle strutture e loro pertinenze e degli impianti -----

d) garantire i seguenti servizi: -----

- fornitura di energia elettrica, acqua e gas -----

- utenze telefoniche -----

- riscaldamento -----

- contratti di assistenza e/o gestione impianti -----

- materiali di consumo e le attrezzature per le pulizie -----

- contratti assicurativi relativi all'immobile -----

- tassa asporto rifiuti solidi urbani -----

- custodia -----

e) acquisire i seguenti beni: -----

- arredi necessari al normale funzionamento scolastico (mobilio, lavagne, attaccapanni, cestini, tende, lampade, portaombrelli, ecc.). -----

- attrezzature necessarie per il funzionamento degli uffici con relativi contratti di assistenza e manutenzione ed eventuali

Scalvini Es
Fulbert
Di Sergio
Man
Scalvini Es

contratti assicurativi (computers, fax, fotocopiatori ad uso amministrativo, telefoni, calcolatrici, affrancatrici, in dotazione agli uffici di presidenza o di segreteria). -----

Substina E

f) evidenziare nel preventivo di spesa del servizio la voce "rimborso spese di gestione al Comune di Bleggio Inferiore titolare del servizio" per tutti gli oneri indiretti di gestione del servizio. -----

Substina E

2. Rimangono escluse le spese di funzionamento relativi all'attività didattica e i beni ad uso didattico, che rimangono a carico del circolo didattico e della Scuola. -----

Substina E

ART. 3

Funzionamento del servizio

1. Il-Comune di Bleggio Inferiore è titolare del Servizio scuola media di Ponte Arche. Oltre a quanto stabilito dall'art. 2 in via meramente indicativa il Comune di Bleggio Inferiore: -----

Substina E

a) nei tempi utili alla formazione del bilancio di previsione comunale, dopo aver svolto la forma di consultazione di cui al successivo articolo , approva il programma di gestione del servizio Scuola media per l'anno successivo e il relativo preventivo di spesa, indicando le quote a carico dei singoli comuni in base ai criteri di riparto di cui all'art. 6. -----

Detto programma e preventivo di spesa fa parte integrante del bilancio del Comune capoconvenzione titolare del servizio Scuola media. Del programma e relativo preventivo di spesa è inviata copia ai Comuni convenzionati che entro 30 giorni dal ricevimento provvedono a liquidare al Comune capoconvenzione titolare del servizio un acconto pari al 50% della

Substina E

propria quota; -----

b) entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento trasmette ai Comuni convenzionati copia della Relazione - Consuntivo annuale sull'andamento del servizio Scuola media; entro 30 giorni dal ricevimento i Comuni provvedono a liquidare al Comune capoconvenzione titolare del servizio la propria quota a saldo. -----

S. S. S. S. S.

ART. 4

Forme di consultazione

1. Da parte del Comune capoconvenzione titolare del servizio Scuola media viene convocata, prima dell'approvazione del programma di gestione del servizio e del relativo preventivo di spesa e/o sue variazioni, una riunione fra i Sindaci delle Amministrazioni aderenti alla presente convenzione per esprimere a maggioranza relativa un parere obbligatorio e vincolante per i Comuni convenzionati sulle spese correnti. Per le spese in c/capitale il parere è solo obbligatorio per cui l'attivazione dell'investimento da parte del Comune capoconvenzione titolare del servizio è subordinata sempre e comunque al finanziamento della propria quota da parte dei singoli Comuni. -----

[Handwritten signatures and initials]

In ogni momento, se richiesto da una Amministrazione aderente alla presente convenzione, si tiene una riunione fra i Sindaci delle stesse per meglio confrontare, comunicare esigenze, problemi e pareri riguardanti l'applicazione della presente convenzione. -----

La convocazione è predisposta dal Comune capoconvenzione titolare del Servizio e i Sindaci possono essere rappresentati anche da un delegato nominato fra i membri di giunta. -----

[Handwritten signatures and initials]

Per la validità della consultazione devono essere presenti la metà più uno degli aventi diritto. -----

Sebini Ez

ART. 5

Assegnazioni immobili

Gli immobili individuati nelle pp.edd. 119, 259,266, e pp. ff. 263/6, 263/11, 273/9, in C.C. Cares attualmente di proprietà ed intavolati a nome del Consorzio dei Comuni delle Giudicarie Esteriori per il funzionamento della Scuola Media di Ponte Arche, verranno assegnati ai seguenti comuni e con le seguenti percentuali: Bleggio Inferiore 18%, Lomaso 19,50%, Stenico %, San Lorenzo in Banale 11,50%, Dorsino 7,50%, Fiavè 11,50%, Bleggio Superiore 17%. -----

fulvita

I Sindaci Dei comuni di Bleggio Inferiore, Lomaso, Stenico, San Lorenzo in Banale, Dorsino, Fiavè, Bleggio Superiore ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 04.01.1968, n. 15, dichiarano: -----

Severi
Zec

• in conformità al disposto dell'art. 40 della Legge 28.02.1985 n. 47 modificata con Legge 21.06.1985 n. 298, che gli immobili in contratto sono stati costruiti in base alla concessione di edificare n. 523 del 25.11.1987, n. 587 del 02.05.1989 e successiva variante n. 587/A del 20.01.1992, n. 646 del 07.02.1991, nonché ai pareri di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 80 della L.P. 05.09.1992 N. 22, espressi in data 06.07.1994, 29.01.1996, 18.06.1997, 27.12.1999; -----

Polesse
Umani

• in conformità al disposto dell'art. 3 comma 13-ter del D.L. 27.04.1990, n. 90 convertito, con modificazioni, nella Legge 26.06.1990, n. 165, che il reddito relativo agli immobili oggetto del presente atto non è stato dichiarato nell'ultima rispettiva dichiarazione dei redditi per la quale, -----

Sebini Ez

COMUNALI

alla data odierna, è già scaduto il termine di presentazione, in quanto trattasi di immobili adibiti ad uso pubblico e quindi esenti;-----

- ai sensi dell'art. 18 della Legge 28.02.1985 n. 47, modificata con Legge 21.06.1985 n. 298, le parti esibiscono certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Bleggio Inferiore in data 17/8/00 che qui si allega sub A) quale parte integrante e sostanziale, dichiarando che relativamente ai terreni in convenzione non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti.-----

Sedoloni
Fulcheri
per

ART. 6

Disciplina degli aspetti finanziari

1. Le somme occorrenti per il funzionamento del Servizio di cui all'art. 2 sono imputate al bilancio del Comune capoconvenzione titolare del Servizio intercomunale e vengono ripartite tra i Comuni convenzionati come segue:

a) spese correnti:-----
in base alla popolazione scolastica iscritta all'inizio dell'anno dell'esercizio di riparto, secondo la residenza anagrafica della stessa;-----

b)spese d'investimento secondo le seguenti percentuali di proprietà:-----
Bleggio Inferiore 18%, Lomaso 19,50%, Stenico 15%, San Lorenzo in Banale 11,50%, Dorsino 7,50%, Fivavè 11,50%, Bleggio Superiore 17%;-----

3. Detta somma viene erogata dai Comuni convenzionati al Comune capoconvenzione titolare del Servizio, sulla base del programma e preventivo di spesa presentato dallo stesso, in due soluzioni: il 50% del preventivo entro un mese dal suo ricevimento ed il saldo, comprensivo di eventuale conguaglio, entro un mese dal ricevimento del consuntivo e relativa relazione illustrativa nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 3

per
non
Sedoloni
Fulcheri



comma 1 lett. a) e b). -----

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, il Comune capoconvenzione titolare del Servizio diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni scaduto il quale è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida. -----

In caso di mancato versamento al Comune capoconvenzione lo stesso potrà avvalersi della speciale procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 e s.m. e D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e s.m. -----

ART. 7

Effetti della presente convenzione

a) La presente convenzione ha effetto, previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei Comuni contraenti, ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi consigli contraenti che ne autorizzano la stipulazione; -----

b) la presente convenzione dura venti anni fino al 2020, salvo risoluzione consensuale da parte di tutti i contraenti; -----

c) eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura; -----

d) eventuali inadempienze alla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse siano rimosse, pena la sospensione della convenzione dalla data di scadenza del termine sino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa; -----

Sediciani

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Le eventuali spese fiscali inerenti alla stipulazione della presente convenzione vengono assunte in base ai criteri di riparto evidenziati nell'art. 6 comma 1 lettera a) della presente convenzione. -----

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 1 comma 4 parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.'86 n. 131 e s.m.-----

Letto, accettato e sottoscritto

Comune di Bleggio Inferiore	IL SINDACO
Comune di Lomaso	IL SINDACO
Comune di Stenico	IL SINDACO
Comune di San Lorenzo	IL SINDACO
Comune di Dorsino	IL SINDACO
Comune di Fivè	IL SINDACO
Comune di Bleggio Superiore	IL SINDACO


Seg. Rolando
[Signature]
Fedossiani Bz
[Signature]
[Signature]
[Signature]



N. 478 di Repertorio

AUTENTICA DI FIRME-REPUBBLICA ITALIANA

Previa rinuncia all'assistenza dei testimoni, fatta con il mio assenso e d'accordo tra loro dai comparenti, delle cui identità personali sono certo, io sottoscritto Mora dr.Rolando nato a Rovereto il 17/06/1958, Segretario



Comunale di ruolo del Comune di Bleggio Inferiore, con sede in Via Giovanni Prati n. 1 a Ponte Arche, ai sensi dell'art. 17, comma 68 della L. 15/5/'97 n. 127 certifico che in mia presenza hanno firmato in calce della scrittura che precede i Signori: -----

- **Bleggi Diego**, nato a Tione di Trento il 25/04/1961 e domiciliato per la carica in Bleggio Inferiore presso la sede del Comune di Bleggio Inferiore , codice fiscale n. 00308760222, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Bleggio Inferiore; -----
- **Turrini Guido**, nato a Bleggio Superiore il 16/03/1959 e domiciliato per la carica in Lomaso presso la sede del Comune di Lomaso, codice fiscale n. 00269420220, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Lomaso; -----
- **Sebastiani Ezio**, nato a Trento il 10/03/1959 e domiciliato per la carica in Stenico presso la sede del Comune di Stenico, codice fiscale n. 00308750223, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Stenico; -----
- **Berghi Walter**, nato a San Lorenzo in Banale il 14/11/1950 e domiciliato per la carica in San Lorenzo in Banale presso la sede del Comune di San Lorenzo in Banale, codice fiscale n. 86002670221, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di San Lorenzo in Banale; ----- *Walter*
- **Dellaidotti Albino**, nato a Dorsino il 08/07/1958 e domiciliato per la carica in Dorsino presso la sede del Comune di Dorsino, codice fiscale n. 86003070223, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di



Sindaco pro-tempore del Comune di Dorsino; -----

- **Guella Sandro**, nato a Tenno il 28/01/1951 e domiciliato per la carica in Fivè presso la sede del Comune di Fivè, codice fiscale n. 00308770221, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Fivè; -----
- **Caldera Attilio**, nato a Bleggio Superiore il 19/03/1956 e domiciliato per la carica in Bleggio Superiore presso la sede del Comune di Bleggio Superiore, codice fiscale n. 00308700228, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Bleggio Superiore; -----



COMUNE DI BLEGGIO INF
IL SEGRETARIO COMUNALE
dest. Raffaele



Bleggio Inferiore, li 17 Agosto 2000